

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 85

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MALABARBA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006

—————

Norme per la tutela delle aree agricole non coltivate
nei centri urbani

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Lo sviluppo urbanistico nei centri urbani è stato segnato da una forte cementificazione che ha lasciato aree agricole non interessate da colture all'interno dei centri urbani ed anche a ridosso di aree fortemente urbanizzate.

Con il disegno di legge che porgo alla vostra cortese attenzione si stabilisce, al comma 1 dell'articolo 1, che le aree agricole non interessate da colture insistenti all'interno dei centri urbani, ovvero contigue alle aree fortemente urbanizzate, non siano destinate ad usi diversi e non possano essere soggette ad occupazione, anche temporanea, per motivi di pubblica utilità se non per l'istituzione di parchi pubblici o per impianti sportivi destinati ad attività all'aperto.

Con il comma 2 si stabilisce che gli enti locali, entro un anno dalla data di entrata

in vigore della legge, individuino forme di incentivazione all'attività agricola anche prendendo in considerazione forme di attività *part time* o di autoconsumo.

Con il comma 3 si è disposto che siano esenti da qualsiasi imposta l'acquisto, la vendita e i redditi agricoli derivanti dalla coltivazione delle aree di cui al comma 1.

Il presente disegno di legge, pur nella «semplicità» delle sue norme, attiene onorevoli colleghi, ad un approccio che considera le aree agricole residuali nei centri urbani un patrimonio ambientale da difendere e da sviluppare, in modo che tali aree vadano ad integrare una presenza di aree di verde pubblico, ma soprattutto che sostanzino la necessità di uno sviluppo ambientale compatibile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le aree agricole non interessate da colture insistenti all'interno dei centri urbani o contigue alle aree fortemente urbanizzate, non possono essere destinate ad usi diversi e non possono essere soggette ad occupazione, anche temporanea, per motivi di pubblica utilità tranne che per essere finalizzati alla istituzione di parchi pubblici regionali o comunali o alla formazione di impianti sportivi pubblici per attività all'aperto, destinati alla fruibilità gratuita da parte della cittadinanza senza alcuna limitazione.

2. Gli enti locali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento alle aree di cui al comma 1, individuano forme di incentivo alla attività agricola, quale attività di gestione del territorio, anche prendendo in considerazione forme di attività *part time* o forme di autoconsumo.

3. La vendita e l'acquisto dei prodotti derivanti dalla coltivazione delle aree di cui al comma 1, ed i relativi redditi agricoli, sono esenti da qualunque imposta.

